PATTO DI INTEGRITA' relativo alla procedura di gara/affidamento/iscrizione all'albo/iscrizione all'elenco

tra
la Provincia di Parma, Ufficio, con sede legale domiciliato ai fini del presente atto in Parma, Piazzale della Pace (di seguito, per brevit "Provincia" o "Ente")
e
Tribunale di, in persona del Sig, nato a il, in qualit
di, munito dei relativi poteri,

premesso che:

- il Piano nazionale anticorruzione, al par. 3.1.13, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le Stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongono di regola e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse;
- per "Patto d'integrità" (nel prosieguo anche "Patto") si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato a principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di contratti o commesse, e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- con l'inserimento del Patto nella documentazione di gara, di affidamento, di incarico e di iscrizione in albi e elenchi di Operatori cui affidare lavori, servizi e forniture, si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti alle gare, agli aspiranti assegnatari e ai soggetti operanti nei settori interessati dagli affidamenti da parte della Pubblica Amministrazione, nonché garantire la corretta e trasparente esecuzione di procedure selettive e di realizzazione delle attività oggetto di incarico;
- l'adozione del Patto è un adempimento prescritto dal Piano triennale 2015/2017 di prevenzione della corruzione, approvato dalla Provincia di Parma con D.P. n. 6/2015;

tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e dei dipendenti della Provincia di Parma nell'ambito delle procedure di affidamento e delle fasi di gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi i connessi pagamenti.
- 1.2 Con la sottoscrizione del Patto è sancita la reciproca e formale obbligazione, tra la Provincia di Parma e gli Operatori economici, di improntare i propri comportamenti e le relazioni ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza, stabilendo, fra l'altro, l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o nell'obiettivo di mancare alla corretta sua esecuzione.
- 1.3 Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Provincia di Parma e di ogni altro documento equivalente (lettere di ordinazioni, disciplinari di incarico e di servizio, ecc.).
- L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara (aperte e negoziate), di accettabilità delle offerte presentate nell'ambito dell'espletamento di attività connesse alle indagini di mercato e agli affidamenti diretti, nonché per l'iscrizione in albi ed elenchi di operatori, prestatori di servizi e fornitori, compilati a cura di singoli Uffici dell'Amministrazione. A tal fine, detta condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nelle richieste di preventivi-offerta e negli analoghi altri atti preordinati all'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- 1.5 Una copia del Patto di integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico, deve essere consegnata, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, ai fini della procedura di affidamento e dell'iscrizione ad albi ed elenchi di fornitori di beni, lavori e servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati e partecipanti.

Articolo 2

Obblighi degli Operatori economici nei confronti della Provincia di Parma

- 2.1 Con la sottoscrizione del Patto, in relazione agli affidamenti o all'iscrizione in albi ed elenchi, ogni Operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altri atti equipollenti, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, utilità e regalie finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
 - c) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione in albi ed elenchi, di non avere in corso e di non aver dato luogo ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi delle normative vigenti;
 - d) dichiara, in caso di presentazione di offerta, che la stessa è stata predisposta nel pieno rispetto della norma e che non vi è stato alcun accordo, né ve ne sarà, con altri partecipanti alle procedure, al fine di limitare, anche con mezzi illeciti, la concorrenza;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare, al medesimo Responsabile, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa o ritenga di poter influenzare le decisioni relative all'affidamento, all'esecuzione del contratto o all'iscrizione in albi ed elenchi;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui viene a conoscenza possano costituire reato specie in relazione alle lettere e) e f) del presente articolo a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria:
- h) si impegna a collaborare con la Provincia di Parma segnalando all'Ente e all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
- i) si impegna a non richiedere a dipendenti o ad altri soggetti della Provincia di Parma, anche estranei all'attuazione dei contratti, di ottenere trattamenti preferenziali – pur solamente sotto il profilo della speditezza amministrativa – per pagamenti, certificazioni e altri adempimenti connessi all'attuazione di contratti e/o all'espletamento di forniture, servizi e lavori per conto dell'Amministrazione;
- j) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale, di cui al D.P.R. n.62/2013, e locale, approvato con D.G.P. n.667/2013 si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società ed imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia di Parma;
- k) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altra utilità, provvede a rifiutarlo ed a informare dell'offerta, in forma scritta, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma;
- si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e subappaltatori, in tutte le fasi del rapporto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture con la Provincia di Parma, ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Provincia di Parma ed a relazionarsi con detto Ente con rispetto per l'Istituzione pubblica.
- 2.2 Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intenderanno riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e/o subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con detti soggetti.
- 2.3 L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia di Parma, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti le forniture, i servizi e i lavori eseguiti per l'Ente, anche a favore di fornitori, consulenti e intermediari.

Articolo 3 Obblighi della Provincia di Parma

- 3.1 La Provincia di Parma conferma il proprio obbligo al rispetto dei principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza.
- 3.2 L'Ente si obbliga, altresì, ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a qualsivoglia titolo intervenga nel procedimento di affidamento, di iscrizione in albi ed elenchi e nell'esecuzione di contratti riferiti a forniture, servizi e lavori, in caso si accerti la violazione dei suddetti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62.
- 3.3 Il personale dell'Ente e i collaboratori e i consulenti (anche se soggetti esterni) incaricati dalla Provincia di Parma, impiegati nell'espletamento di procedure di affidamento e nel controllo dell'esecuzione dei relativi contratti, sono consapevoli del presente Patto di

- integrità e delle sanzioni previste anche a loro carico in caso di mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
- 3.4 Nessuna sanzione potrà essere comminata agli Operatori che segnalino, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili da parte di dipendenti e di altri soggetti incaricati dall'Amministrazione, salvo che non vi siano ulteriori azioni, anche connesse ai fatti segnalati, attribuibili all'Operatore stesso.

Articolo 4 *Misure di salvaguardia*

- 4.1 Qualora la Commissione di gara, ovvero il soggetto che sovrintende e provvede all'aggiudicazione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, rilevi anomalie in ordine alle offerte per la particolarità delle cifre, per la provenienza territoriale, per le modalità con cui sono compilate e presentate, di tale evidenza da far ipotizzare senza dubbio che siano imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di univoci elementi, in ottemperanza delle statuizioni dell'art. 38 comma 2, penultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, valuta se procedere all'esclusione delle Ditte che hanno presentato tali offerte e, nei casi più gravi, giudica la possibilità di sospendere il procedimento di aggiudicazione per acquisire valutazioni da parte dell'Autorità Anticorruzione.
- 4.2 Nelle more della definizione degli accertamenti di cui al precedente punto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Provincia di Parma provvede a individuare il soggetto responsabile della custodia degli atti, al fine di impedirne la manomissione e garantirne l'integrità.

Articolo 5 Violazione del Patto di integrità

- 5.1 La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica da parte di una commissione composta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dal dirigente e dal responsabile del procedimento interessato con funzioni anche di segretario verbalizzante, in cui è garantito adeguato contradditorio con l'Operatore economico, il dipendente o il soggetto potenzialmente responsabile.
- 5.2 La violazione da parte dell'Operatore economico comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora la violazione sia riscontrata in un momento precedente all'aggiudicazione;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione e antecedente rispetto alla sottoscrizione del contratto;
 - c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva, calcolata in proporzione rispetto alla porzione del contratto residuo.
- 5.3 In ogni caso, è fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- 5.4 Il Responsabile del procedimento segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'Operatore economico che ha violato gli impegni stabiliti dal Patto.

Articolo 6 Efficacia del Patto di integrità

6.1 Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, incluse le operazioni conclusive di verifica, di certificazione e di collaudo.

- 6.2 Il presente documento è integrato dai Protocolli di legalità, eventualmente adottati dalla Provincia di Parma.
- 6.3 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.